

FIJLKAM



REGOLAMENTO di GIUSTIZIA

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IN DATA 24 GIUGNO 2016
APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 20 DICEMBRE 2016**

INDICE

Articolo 1	Emanazioni e modifiche.....	Pag.	3
Articolo 2	Principi Generali.....	Pag.	3
Articolo 3	Vincolo di Giustizia.....	Pag.	4
Articolo 4	Spese per i servizi di giustizia	Pag.	4
Articolo 5	Attribuzioni e poteri degli Organi di Giustizia.....	Pag.	4
Articolo 6	Segreteria degli Organi di Giustizia.....	Pag.	4
Articolo 7	Comunicazioni.....	Pag.	5
Articolo 8	Adesione ed obblighi ed obbligo di denuncia.....	Pag.	5
Articolo 9	Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati.....	Pag.	5
Articolo 10	Frode sportiva, illecito sportivo	Pag.	6
Articolo 11	La Corte Sportiva e Federale d'Appello.....	Pag.	6
Articolo 12	Il Tribunale Federale.....	Pag.	7
Articolo 13	Commissione Federale di Garanzia	Pag.	8
Articolo 14	Il Giudice Sportivo.....	Pag.	8
Articolo 15	Il Procuratore Federale.....	Pag.	9
Articolo 16	Attribuzioni del Procuratore Federale.....	Pag.	9
Articolo 17	Astensione e Ricusazione.....	Pag.	9
Articolo 18	Azione del Procuratore Federale.....	Pag.	10
Articolo 19	Prescrizione dell'azione.....	Pag.	11
Articolo 20	Svolgimento delle indagini.....	Pag.	11
Articolo 21	Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza Incolpazione	Pag.	12
Articolo 22	Procedimento innanzi al Giudice Sportivo.....	Pag.	12
Articolo 23	Istanza degli interessati.....	Pag.	12
Articolo 24	Fissazione della data di decisione.....	Pag.	13
Articolo 25	Disciplina del contraddittorio con gli interessati.....	Pag.	13
Articolo 26	Pronuncia del Giudice Sportivo.....	Pag.	13
Articolo 27	Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello.....	Pag.	13
Articolo 28	Procedimento innanzi al Tribunale Federale.....	Pag.	14
Articolo 29	Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	Pag.	14
Articolo 30	Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	Pag.	14
Articolo 31	Ricorso della parte interessata.....	Pag.	14
Articolo 32	Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	Pag.	15
Articolo 33	Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.....	Pag.	15
Articolo 34	Misure cautelari.....	Pag.	15
Articolo 35	Intervento del terzo.....	Pag.	16
Articolo 36	Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.....	Pag.	16
Articolo 37	Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello.....	Pag.	17
Articolo 38	Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.....	Pag.	17
Articolo 39	Sospensione Feriale	Pag.	18
Articolo 40	Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.	Pag.	18
Articolo 41	Revisione e revocazione.....	Pag.	19
Articolo 42	Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive.....	Pag.	19
Articolo 43	Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati.....	Pag.	19
Articolo 44	Misura delle sanzioni – La recidiva.....	Pag.	20
Articolo 45	Tentativo di infrazione.....	Pag.	20
Articolo 46	Circostanze aggravanti.....	Pag.	20
Articolo 47	Circostanze attenuanti.....	Pag.	21
Articolo 48	Valutazione delle circostanze.....	Pag.	21
Articolo 49	Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....	Pag.	21
Articolo 50	Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi.....	Pag.	21
Articolo 51	La Riabilitazione.....	Pag.	22
Articolo 52	Amnistie, Indulti e Grazia.....	Pag.	22
Articolo 53	Norma finale.....	Pag.	23

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento di Giustizia è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 33 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Il Regolamento di Giustizia Sportiva può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.
- 3) Le eventuali modifiche al Regolamento di Giustizia Sportiva sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI.
- 4) Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle norme del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI.

Articolo 2 - Principi generali della giustizia federale

- 1) Lo Stato riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico-Sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva, di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Tutti i provvedimenti sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 4) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla FIJLKAM
- 5) Sono Organi di Giustizia presso la Federazione, il Giudice Sportivo Nazionale, la Corte Sportiva di Appello, il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello. Le funzioni della Corte Sportiva d'Appello vengono esercitate dalla Corte Federale di Appello. I Giudici Sportivi e Giudici Federali svolgono le loro funzioni in piena autonomia e non possono avere alcun tipo di rapporto con le Società Sportive e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione a norma dell'Art. 27, Punto 4, dello Statuto. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FIJLKAM è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con quella di componente di Organo di Giustizia Federale. A tal fine, i componenti degli Organi di Giustizia, oltre che quelli dell'ufficio del Procuratore Federale, sottoscrivono la dichiarazione di cui al richiamato Art. 27 punto 4 dello Statuto e, nella medesima dichiarazione, attestano l'assenza dell'incompatibilità di cui al presente comma.
- 6) I componenti del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della FIJLKAM non possono essere scelti fra i componenti degli Organi di Giustizia.
- 7) I Giudici Sportivi e i Giudici Federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 8) Tutti i provvedimenti devono essere inseriti nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisioni definitive a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla loro emissione in caso di decisioni in materia di doping.
- 9) Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 3 - Vincolo di giustizia

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati fatti salvi i ricorsi

al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'Art. 12-bis dello Statuto CONI.

- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere al giudizio arbitrale di cui all'Art. 11 dello Statuto la risoluzione delle altre controversie.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 4 - Spese per i servizi di giustizia

- 1) La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione e nei limiti massimi fissati con delibera della Giunta Nazionale del Coni, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, stabilita con delibera del Consiglio Federale e pubblicata nel sito istituzionale nella sezione della Giustizia Sportiva.
- 2) Al fine di garantire l'accesso alla Giustizia Federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
- 3) Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma fino a 10 volte del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
- 4) Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Articolo 5 – Attribuzioni e poteri degli Organi di Giustizia

- 1) Agli Organi di Giustizia è attribuita la risoluzione delle questioni e delle decisioni delle controversie aventi a oggetto
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 2) Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'Art. 27 dello Statuto.
- 3) Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 4) Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 5) Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 6) Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Articolo 6 - Segreteria degli Organi di Giustizia

- 1) Gli Organi di Giustizia e la Procura sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
- 2) Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti Federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- 3) Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle

controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che gli sono attribuite.

Articolo 7 – Comunicazioni

- 1) Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare la parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 2) Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 3) E' onere delle parti indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
- 4) Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile alla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Articolo 8 – Adesione, obblighi ed obbligo di denuncia

- 1) Tutti coloro che intendono far parte della FIJLKAM devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali, nonché, in generale le norme che regolano lo Sport.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta
- 3) Sono, altresì, tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, unitamente al Codice di Comportamento Sportivo. Gli Affiliati ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.
- 4) Essi non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni, non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione ivi compresi i social network ed ogni tipo di mezzo mediatico, anche informatico e/o telematico, per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara e hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle Società Sportive e dei Tesserati.
- 5) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIJLKAM sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.
- 6) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 7) I tesserati sono in ogni caso tenuti a denunciare al Procuratore Federale le infrazioni gravi alle norme federali di cui vengano a conoscenza diretta.

Articolo 9 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

- 1) Gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.
I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

- 2) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
- 3) E' fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.
Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata –con sentenza passata in giudicato- l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.
- 4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

Articolo 10 - Frode sportiva, illecito sportivo

- 1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell'Insegnante Tecnico.
- 2) Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art.1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.
- 3) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
- 4) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 9 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.
- 5) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale.

Articolo 11 – La Corte Sportiva e Federale d'Appello

- 1) I componenti della Corte Sportiva d'Appello e Federale d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
- 2) I componenti della Corte Sportiva e Federale d'Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.
- 3) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti della Corte Federale d'Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 4) La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta di un Presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

- 5) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in una situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione e trattazione.
- 6) La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte Sportiva di Appello avverso le pronunce del Giudice Sportivo, e quale Corte Federale d'Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.
- 7) Alla Corte Federale di Appello, compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione;
- 8) E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del Giudice Sportivo e dei componenti del medesimo Tribunale.

Articolo 12 - Il Tribunale Federale

- 1) I componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.
- 2) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 3) I componenti del Tribunale Federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.
- 4) Il Tribunale Federale è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Il mandato di componente del Tribunale Federale non è incompatibile con quello di Giudice Sportivo.
- 5) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in una situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione e trattazione.
- 6) Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

Articolo 13 – Commissione Federale di Garanzia

- 1) La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo

scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

- 2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quella del Codice di Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dell'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento e al comma 4 dell'art. 27 dello Statuto Federale; nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva;
- 3) La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a) anche per la nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei componenti della Corte Sportiva di Appello.

Articolo 14 - Il Giudice Sportivo

- 1) Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Possono essere nominati anche più Giudici aggiunti, eventualmente preponendo ciascuno a determinati affari. Il relativo mandato non è incompatibile con quelli di componente del Tribunale Federale. Il Giudice Sportivo è in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato più di due volte.
- 2) Il Giudice Sportivo, quale Organo giudicante monocratico di prima istanza, è competente per tutti i campionati e le competizioni, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza degli Ufficiali di Gara adottate in campo o del Tribunale Federale, e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti o delle attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara, escluse le ipotesi di frode sportiva e illecito sportivo di cui all'art. 10;
 - d) i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati nel corso della gara o strettamente attinenti allo svolgimento della gara stessa;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara
- 3) Il Giudice Sportivo può comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, esclusa la sanzione della radiazione.

Articolo 15 – Il Procuratore Federale

- 1) Presso la Federazione è costituito l'ufficio del procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
- 2) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più Sostituti. Un numero massimo dei Sostituti può essere determinato dallo Statuto Federale.
- 3) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 4) I Sostituti Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 5) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art. 26, Punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 6) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art. 26, Punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI nonché in quelle degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza nell'ordinamenti sportivo.
- 7) Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il Mandato del Procuratore Federale non può essere rinnovato più di 2 volte.

Articolo 16 - Attribuzioni del Procuratore Federale

- 1) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione degli affari a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 2) Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore Federale e dei relativi sostituti. Il Procuratore Federale e i Sostituti in nessun caso assistono alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni nè godono, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 17 - Astensione e Ricusazione

- 1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
 - g) se un parente prossimo suo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale .

Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

- 2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore Federale, deve

enunciarne i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente, entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore vengono a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante; se tale composizione, per qualsiasi ragione, non è nota prima dell'udienza, l'eccezione deve essere fatta all'inizio dell'udienza medesima.

Qualora la causa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricsuzione deve in ogni caso essere proposta prima del termine dell'udienza. La dichiarazione di ricsuzione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, qualora la causa di ricsuzione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto.

- 3) Sulla ricsuzione e sostituzione decide la Corte Sportiva e Federale d'Appello.
Se viene ricsuato un componente della medesima Corte Sportiva e Federale d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.
Se la ricsuzione riguarda i componenti della Corte, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
- 4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsuato.
Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricsuzione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione deve contenere se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricsuato conservano efficacia.
Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.
- 5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricsuzione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricsuato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricsuzione.
- 6) In caso di rigetto, l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.
- 7) I componenti dell'Ufficio di Procura non possono essere ricsuati; tali componenti hanno l'obbligo di astenersi quanto esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione del Procuratore Federale è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Articolo 18 – Azione del Procuratore Federale

- 1) Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'Azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
- 2) L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19.
- 3) Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4) Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento, assegna d'ufficio un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti nello Statuto o nelle norme federali, l'incolpazione mediante atto di

deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

- 5) Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta di ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottavo anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
- 6) La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

Articolo 19 - Prescrizione dell'azione

- 1) Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini indicati dalla presente disposizione.
- 2) La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente Articolo 17, Punto 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine dell'anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine del sesto anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine dell'ottavo anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine del quarto anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 4) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 5) La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Articolo 20 – Svolgimento delle indagini

- 1) Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamenti di cui ha notizia.
- 2) A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, in quanto compatibili.
- 3) La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono essere sempre utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4) Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione

succintamente motivata.

- 5) Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Articolo 21 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

- 1) I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
- 2) L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti ed alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base di eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
- 3) Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 22 - Procedimento innanzi al Giudice Sportivo

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, anche trasmessi dagli Ufficiali di Gara presenti alla gara stessa;
- b) su segnalazione della Procura Federale;
- c) su istanza del soggetto interessato in quanto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale

Articolo 23 - Istanza degli interessati

- 1) L'istanza del soggetto interessato di cui alla lettera c) del precedente articolo deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 2) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro un termine non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 24 - Fissazione della data di decisione

- 1) Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo entro il termine dieci giorni. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice Sportivo, a cura della Segreteria.
- 2) Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice Sportivo può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 25 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

- 1) I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, fino a due giorni liberi prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 26 - Pronuncia del Giudice Sportivo

- 1) Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
- 2) Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 3) La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
- 4) Ove il Giudice Sportivo dichiara la propria incompetenza, dovrà trasmettere gli atti al Procuratore federale per l'esercizio dell'azione disciplinare ex art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 27 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

- 1) Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
- 2) Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata, unitamente all'attestazione di avvenuto versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, di cui all'art. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 3) Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 4) Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 5) Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 6) La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 7) Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 8) La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 9) La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata senza ritardo, è comunicata alle parti senza altro indugio e pubblicata.

Articolo 28 - Procedimento innanzi al Tribunale Federale

- 1) Davanti al Tribunale Federale i procedimenti sono istaurati esclusivamente con atto di deferimento del Procuratore Federale ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Articolo 29 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

- 1) Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 2) Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
- 3) Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva

dall'ordinamento federale.

Articolo 30 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

- 1) Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati, tra i quali necessariamente il titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 2) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 31 - Ricorso della parte interessata

- 1) Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- 2) Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale, unitamente all'attestazione di avvenuto versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia, di cui all'art. 4, entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
- 3) Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 32 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 4) Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente della Federazione ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 5) L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 6) Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti nella normativa vigente.

- 7) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'Art. 30, Punti 2) e 3). La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Articolo 33 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

- 1) Entro dieci giorni dal deposito del ricorso e della relativa attestazione di avvenuto versamento del contributo per l'accesso ai servizio di giustizia, di cui all'art. 4, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 2) Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 3) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 4) Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 34 - Misure cautelari

- 1) Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data a cura della segreteria la comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito dal Presidente del Tribunale.
- 2) Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, in casi di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il concepimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 37, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
- 3) Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza, che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio, dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 36 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
- 4) Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Articolo 35 - Intervento del terzo

- 1) Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 2) L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 3) Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 36 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

- 1) L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 2) Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- 3) Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 4) Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 5) Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- 6) Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
- 7) Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 8) Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante della Procura Federale.
- 9) Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 10) Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
- 11) La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 37 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

- 1) Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
- 2) Il reclamo è depositato, unitamente all'attestazione di avvenuto versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia, di cui all'art. 4, presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 3) Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un

pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

- 5) La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 6) Col reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applica, in quanto compatibile, l'Art. 35 del presente Regolamento di Giustizia.
- 7) Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 8) Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia diviene irripetibile. Il Collegio condanna il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio di tale importo se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
- 9) Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di Procedura Civile.
- 10) La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 38 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

- 1) Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 2.
- 2) Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 3) Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 5) Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del Collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 6) L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

- 7) La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 8) Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Articolo 39 – Sospensione Feriale

- 1) Salvo il caso della domanda cautelare di cui all'articolo 34, del presente Regolamento, il decorso di tutti i termini del procedimento di cui al presente Regolamento è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Articolo 40 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1) Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2) La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4) L'efficacia di cui ai precedenti Punti 1) e 3) si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5) In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
- 6) Fuori dei limiti di cui ai precedenti Punti, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7) In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 41 - Revisione e revocazione

- 1) Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata *ovvero l'assoluzione è stata pronunciata* sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 2) Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata *o della Procura Federale*, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
- 3) Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

- 4) Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 5) La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 42 - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'ammenda, da € 100,00 a € 5.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
 - c) la squalifica, da quindici giorni a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive;
 - d) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIJLKAM.
- 2) Il mancato pagamento dell'ammenda è ostativo alla riaffiliazione.

Articolo 43 - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'ammenda, da € 100,00 a € 3.000,00;
 - c) la squalifica da quindici giorni a quattro anni;
 - d) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIJLKAM.
- 2) Il mancato pagamento dell'ammenda è ostativo al rinnovo del tesseramento.
- 3) **La** violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 44 - Misura delle sanzioni – La recidiva

- 1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi Giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell'eventuale recidiva.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino a un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
- 3) La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate alle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino a due terzi.
- 4) Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto nel Punto 1) può essere sino alla metà e nei casi previsti nel Punto 2) può essere sino a due terzi.
- 5) In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 6) La contestazione della recidiva è obbligatoria.*
- 7) Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.*
- 8) Se in uno stesso processo una Persona o Società Sportiva è giudicata per più violazioni che appaiono evidentemente unite da un medesimo disegno illecito, si applica la sanzione ritenuta equa per la violazione che il Giudice ritiene più grave aumentata fino a 3 volte.
- 9) Ai fini dell'applicabilità della recidiva, non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Articolo 45 - Tentativo di infrazione

- 1) L’Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
- 2) Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
- 3) Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.

Articolo 46 - Circostanze aggravanti

- 1) Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, ivi compresi i social network ed ogni tipo di mezzo mediatico, anche informatico e/o telematico, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
 - j) aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 47 - Circostanze attenuanti

- 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) avere, il fatto della persona offesa, concorso a determinare l’evento, unitamente all’azione od omissione del colpevole;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- 2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel punto precedente, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Articolo 48 - Valutazione delle circostanze

- 1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni, sono valutate dall’Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall’Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3) Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 49 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

- 1) L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 2) Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
- 3) Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
- 4) Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 50 – Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

- 1) Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli Organismi Rappresentativi delle Società Sportive affiliate, la il Tribunale Federale, laddove accerti, a istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati Organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, ne dispone la sospensione fino a che non sopravvenga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure.
- 2) La sospensione di cui al presente Articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
- 3) I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'Art. 11, Punto 1), del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ricoprenti cariche negli Organismi Sportivi della Federazione o negli Organismi Rappresentativi delle Società Sportive affiliate, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del dovere di osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'Art. 8, Punto 1) del presente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Articolo 51 - La Riabilitazione

- 1) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 2) Il provvedimento è emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
La Corte Federale d'Appello si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, nel termine di sette giorni.
- 4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato

all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

Articolo 52 - Amnistie, indulti e grazia

- 1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la FIJLKAM rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 2) L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
- 3) Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- 4) L'indulto, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo, che il provvedimento disponga diversamente. L'indulto, atto di clemenza generale, commuta, in tutto o in parte, la sanzione irrogata in altra più lieve, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.
- 5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.
- 6) La grazia è un provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole persone. Competente a concedere la grazia è il Presidente della Federazione.
- 7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.
- 8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente della Federazione dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione. L'istanza deve essere trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente Federale.
- 9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione alla FIJLKAM e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
- 10) Il provvedimento di amnistia, indulto o grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 53 – Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

* * * * *